



Data **24 DIC. 2010**

Protocollo N° **669111**

Class. **E. 900.01.6** Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Legge n. 183/2010, art. 16" – disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale  
- prime indicazioni operative per una applicazione omogenea da parte delle ULSS venete.

Ai Sigg.ri

Direttori Generali

Aziende ULSS

Azienda Ospedaliera di Padova

Azienda Ospedaliera Integrata

Istituto Oncologico Veneto

Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
delle Venezie

**L O R O   S E D I**

Atteso l'interesse della scrivente Segreteria di fornire indicazioni circa le prime applicazioni operative sulle disposizioni di cui alla Legge 183/2010, art. 16, in tema di *part time*, anche in risposta alle richieste di chiarimenti informali avanzati da alcune Aziende ULSS, si rappresenta quanto segue.

L'articolo in parola, tra le altre, dispone che nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, le Amministrazioni Pubbliche – compresi nel novero, ex D.Lgs n. 165/2001, anche gli enti afferenti il S.S.N. - possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti autorizzativi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del decreto Legge n. 112/2008, convertito nella Legge n.133/2008.

In sede di prima applicazione dell'articolo in parola, appare opportuno significare agli Enti in indirizzo come il rimando testuale dell'articolo ai principi generali del diritto, quali la buona fede e correttezza, implichi l'impiego di una particolare attenzione da parte dell'Amministrazione datore di lavoro nell'eventuale riconsiderazione del rapporto *part time* e ciò, anche alla luce delle politiche di tutela della famiglia cui la Regione del Veneto ispira il proprio operato.



Ne discende, pertanto, che quanto disposto dal ricordato art. 16 Legge n. 183/2010, cd. "collegato lavoro", non deve interpretarsi come un invito del Legislatore teso a favorire l'indiscriminata trasformazione dei rapporti in essere quanto, invece, nella possibilità offerta al datore di lavoro di procedere ad una riconsiderazione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte di alcuni soggetti al verificarsi di nuove condizioni organizzative od in relazione a mutati assetti aziendali.

Nelle more di giungere alla definizione di omogenei criteri e modalità di applicazione della norma in argomento, contestualizzandola nel quadro normativo, si invitano gli Enti in indirizzo a procedere all'eventuale rivisitazione della propria regolamentazione, tenuto conto dei principi introdotti dal legislatore e considerando che la scrivente intende produrre entro breve delle linee di indirizzo in materia.

Si confida nella massima collaborazione di tutti gli enti in indirizzo anche in considerazione dei condivisibili principi sottesi alle riflessioni sopra esposte.

Distinti saluti.

Il Segretario Regionale  
per la Sanità  
(dr. Domenico Mantoan)